

Divieto di abbruciamento delle stoppie nei siti della Rete Natura 2000

Domanda: Ho ascoltato ieri con estremo interesse l'intervento del Dott. Santoloci all'Accademia dei Lincei, inerente tra l'altro il rischio connesso agli abbruciamenti di rifiuti vegetali in agricoltura ed il problema di riconoscere o meno tali abbruciamenti come pratica agricola. Al riguardo, mi permetto di sottoporre alla Sua valutazione la seguente norma, che sembrerebbe interpretabile come segue: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) riconosce che spetta alle singole regioni stabilire se gli abbruciamenti sono o meno pratiche agricole. In tema di Condizionalità, introdotta a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC), nell'«Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5 del Regolamento (ce) n. 1782/03 e Allegato IV)» di cui all'Allegato B del D.M. 18.10.2007 n.13286 recante Modifica ed integrazione del D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M. 15 dicembre 2005». (Decreto n. 13286) - G.U. n.253 del 30 ottobre 2007 ^ vi è la previsione 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali. Tale norma, finalizzata a riconoscere o meno agli agricoltori i contributi CEE, vieta l'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali, ma prevede al riguardo una significativa deroga: l'attività di abbruciamento delle stoppie è consentita nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Risposta: *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)* Tale interpretazione deve ritenersi affatto corretta, atteso che tali pratiche risultano effettivamente essere vietate in tutti i siti facenti parte della Rete Natura 2000.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Infatti, a conferma di quanto osservato, può citarsi il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n.184 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).”, cui il DM citato nel quesito risulta funzionalmente collegato, che al comma 4 lett.a) dell'art.2 (“Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) “) pone un espresso divieto di bruciatura sia delle stoppie che delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sia sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno, nonché sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Una previsione di analogo tenore si rinviene inoltre al successivo art.5, (“Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS”) comma 1 lett. t) del citato DM. Da ultimo, anche il successivo comma 2 del citato art.5, che detta gli obblighi cui soggiacciono Regioni e Province Autonome nella definizione delle misure di conservazione, alla lett.g) prevede il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Si vedano inoltre le misure specifiche per ciascuna tipologia di ZPS definite dal predetto DM.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 7 aprile 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.